

Provvedimento Banca d'Italia 11 ottobre 2018

Attuazione dell'articolo 2, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento

FAQ

Soggetti che prestano servizi basati su strumenti a spendibilità limitata (c.d. "strumenti privati")

1. È possibile effettuare le segnalazioni di cui al Provvedimento in lingua inglese?

Le segnalazioni alla Banca d'Italia vanno effettuate in lingua italiana. Per completare le informazioni trasmesse è ammesso il rinvio ad altra documentazione redatta in inglese.

2. È obbligatorio l'utilizzo della PEC per trasmettere le segnalazioni di cui al Provvedimento?

L'utilizzo della Posta elettronica certificata (PEC) è equiparato a quello della raccomandata con ricevuta di ritorno. Anche un operatore con sede all'estero che offra in Italia servizi basati su strumenti a spendibilità limitata è tenuto, in linea di principio, a dotarsi di un indirizzo PEC con le modalità organizzative ritenute più idonee. In casi particolari, e previo contatto diretto con la Banca d'Italia, è possibile inviare una mail all'indirizzo SMP201@bancaditalia.it; in questo caso l'invio della mail dovrà essere accompagnato dall'invio dei dati mediante una raccomandata con ricevuta di ritorno. Sarà cura del mittente assicurare la piena coincidenza di quanto inviato via mail con quanto trasmesso tramite raccomandata; i documenti inviati con modalità cartacea dovranno riportare la dicitura: "la presente documentazione è conforme a quella trasmessa via mail e costituisce l'originale".

3. Cosa si intende per "formato che assicura integrità e inalterabilità" (si veda art. 2.4) delle informazioni e dei dati da trasmettere ai sensi del Provvedimento?

Per "formato che assicura integrità e inalterabilità delle informazioni da trasmettere" ai sensi del Provvedimento si intende un formato pdf imm modificabile. Al fine di agevolare il trattamento automatizzato dei dati è necessario procedere alla trasmissione delle informazioni anche in formato xls avendo cura di assicurare la piena coincidenza del formato xls con quello pdf, che dovrà riportare la dicitura: Il presente modulo in formato pdf è conforme a quello trasmesso in formato xls e costituisce l'originale. Al [link](#) è disponibile il modulo da compilare per la prima segnalazione (ALLEGATO A1); al [link](#) il modulo per le segnalazioni successive alla prima (ALLEGATO A2).

4. Da chi possono essere effettuati i controlli di conformità delle informazioni da trasmettere ai sensi dell'articolo 2.1, lettera ii)?

La certificazione delle informazioni trasmesse ai sensi del Provvedimento può essere effettuata dalla struttura interna alla quale, in base all'organizzazione interna dell'operatore, è affidato il controllo di conformità alle norme. Può quindi trattarsi, ad esempio, del compliance officer o del compliance manager.

5. È possibile procedere a una notifica cumulativa in caso di emissione di più strumenti a spendibilità limitata con caratteristiche simili?

Nel caso di emissione di più strumenti a spendibilità limitata è possibile procedere a una notifica cumulativa; la soglia di 1 milione di euro andrà calcolata tenendo in considerazione (cumulando) il valore delle operazioni riferibili a tutti gli strumenti emessi. Nella segnalazione potranno essere rappresentate in modo indifferenziato

le caratteristiche comuni a tutti gli strumenti emessi mentre dovranno essere segnalate separatamente le informazioni di cui all'allegato A.1, lettere d), e) ed f).

6. Nel caso di strumenti prepagati a spendibilità limitata, ai fini della valutazione della sussistenza dell'obbligo di comunicazione, il superamento della soglia di un milione di euro nel periodo indicato deve essere riferito agli importi caricati sullo strumento o alle transazioni effettuate (importi spesi) per il suo tramite?

Il Provvedimento fa esplicito riferimento al valore complessivo delle operazioni eseguite ai fini della valutazione della sussistenza dell'obbligo di comunicazione, pertanto la segnalazione dovrà prendere a riferimento gli importi spesi.

7. In caso di emissione di più strumenti a spendibilità limitata, come deve essere calcolata la soglia di 1 milione di euro di valore di operazioni di pagamento al superamento del quale scatta l'obbligo di segnalazione?

Nel caso di emissione di più strumenti a spendibilità limitata la soglia di 1 milione di euro andrà calcolata tenendo in considerazione (cumulando) il valore delle operazioni riferibili a tutti gli strumenti emessi.

8. Un operatore italiano, che emette in Italia strumenti a spendibilità limitata, può far utilizzare ai propri clienti detti strumenti, tramite accordi commerciali, anche all'estero? (sia UE sia extra UE). Viceversa, un emittente estero, senza stabile organizzazione o sede secondaria in Italia, può consentire ai propri clienti di utilizzare strumenti a spendibilità limitata emessi all'estero presso rivenditori italiani con i quali ha sottoscritto accordi commerciali?

Sul tema dell'utilizzo in più paesi di uno strumento a spendibilità limitata sono in corso approfondimenti presso la Commissione Europea. Nelle more della definizione di una posizione ufficiale, la Banca d'Italia è dell'avviso che, in linea di principio, la natura di spendibilità limitata di uno strumento non sia esclusa, di per sé, dal fatto che lo strumento possa essere utilizzato in diversi Stati membri; è tuttavia necessario, allo stato, che ciascun emittente verifichi presso le autorità competenti dei diversi Stati membri in cui intenda prestare i propri servizi se l'attività svolta rientri o meno tra le ipotesi di esclusione. Ad esempio, un operatore italiano che intenda far utilizzare il proprio strumento privativo anche in Stati diversi dall'Italia sarà tenuto a verificare presso le autorità competenti di detti Stati se l'attività rientri o meno tra le ipotesi di esclusione anche in tali paesi. Allo stesso modo, un emittente estero che consenta ai propri clienti di utilizzare in Italia strumenti a spendibilità limitata dovrà verificare presso la Banca d'Italia, quale autorità competente ai sensi della PSD2, come recepita dal d.lgs. n. 218/2017, se l'attività prestata rientri o meno tra le ipotesi di esclusione. Quanto alla soglia di 1 milione di Euro, al superamento della quale scatta l'obbligo di notifica, la Banca d'Italia ritiene che gli emittenti dovranno fare riferimento ai volumi complessivi generati dallo strumento nei diversi paesi in cui operano.

9. Devono essere notificati anche i buoni carburante?

Per garantire un'applicazione omogenea della normativa, è necessario applicare la stessa disciplina a strumenti che hanno la medesima funzione economica, indipendentemente dal supporto o dalla tecnologia utilizzati. La PSD2 elenca tra gli strumenti di pagamento che rientrano nella limited network exclusion anche le "carte carburante"; per analogia, si ritiene quindi che vadano notificati anche i "buoni carburante".

10. Qual è il termine entro cui devono essere effettuate le segnalazioni di cui al Capitolo II del provvedimento da parte dei soggetti che prestano servizi basati su strumenti a spendibilità limitata?

Il Provvedimento prevede l'invio delle segnalazioni entro il 30 aprile di ciascun anno solare; tuttavia, qualora in tale data non siano disponibili dati definitivi (perché, ad esempio, non risulta ancora approvato il bilancio), si potranno inviare dati provvisori (anche non certificati) cui dovrà far seguito l'invio dei dati definitivi (certificati) non appena disponibili e comunque non oltre il successivo 30 giugno. Di tale circostanza dovrà essere fatta esplicita menzione in fase di trasmissione.

Fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica

1. Qual è il termine entro cui devono essere effettuate le segnalazioni di cui al Capitolo III provvedimento da parte dei fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica?

Il Provvedimento fa riferimento al termine di 120 giorni dalla chiusura contabile dell'esercizio; la data di approvazione del bilancio può essere considerata come dies a quo per il calcolo del suddetto periodo.